

N.: 53/2014

Data Sottoscrizione:

06/03/2014

Data Esecutività: 06/03/2014

Data Inizio Pubblicazione:

02/04/2014

Comune di Soliera



Determinazione
Dirigenziale

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

(Servizio Amministrativo)

Affidamento incarico di consulente tecnico di parte (CTP) nel ricorso al Tribunale civile di Modena R.G. n° 10630/13 del 12/12/2013 dell'impresa Baschieri Costruzioni S.r.l. per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. con riferimento al contratto d'appalto relativo ai "Lavori di ampliamento del cimitero di Soliera e delle relative opere di urbanizzazione". Ing. Paola Rossi - CIG: ZD90E29D04.

- Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Richiamata la Del. G.C. n° 17 del 27/02/2014 ad oggetto <<Nomina consulente tecnico di parte (CTP) nel ricorso al Tribunale civile di Modena R.G. n° 10630/13 del 12/12/2013 dell'impresa Baschieri Costruzioni S.r.l. per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. con riferimento al contratto d'appalto relativo ai "Lavori di ampliamento del cimitero di Soliera e delle relative opere di urbanizzazione">>;

Preso atto che con il suddetto atto la Giunta comunale ha deliberato quanto segue:

1. di nominare un consulente tecnico di parte (CTP) che segua nell'interesse dell'Amministrazione le operazioni peritali nell'accertamento tecnico preventivo (ATP) disposto dal Presidente del Tribunale di Modena nell'udienza del 19/02/2014 relativa al ricorso R.G. n° 10630/13 del 12/12/2013 di cui all'oggetto;
2. di demandare al Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio l'individuazione del professionista qualificato e l'adozione degli atti necessari e conseguenti per la formalizzazione dell'incarico e l'assunzione di apposito impegno di spesa;

Considerato che nella fattispecie la consulenza tecnica è una prestazione di servizio indispensabile per affrontare le vicende relative al ricorso in oggetto che vede la presenza di un perito (CTU), individuato dal Presidente del Tribunale, il quale sarà chiamato a rispondere a numerosi quesiti;

Considerato che non è possibile far fronte a tale incarico con personale interno all'Ente sia per ragioni di incompatibilità sia per l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Comune in quanto il personale tecnico in servizio presso il Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio è attualmente impegnato in compiti di istituto che non consentono l'espletamento della suddetta prestazione e in particolare: gestione del cantiere relativo all'ampliamento del cimitero Soliera, redazione del progetto preliminare-definitivo-esecutivo inerente la Manutenzione straordinaria delle Strade comunali per l'anno 2014, gestione delle procedure di affidamento e di realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali, riparazione di marciapiedi e pavimentazioni esterne, gestione delle procedure di affidamento e del cantiere relativo alla realizzazione del primo stralcio del parco urbano di Limidi, gestione delle procedure di affidamento ed espletamento del servizio di potatura delle alberature nei parchi e nelle strade cittadine e dei servizi di manutenzione del verde pubblico e sfalci, nonché la gestione delle procedure di affidamento degli incarichi per servizi tecnici di progettazione e attività connesse legati all'elenco annuale dei lavori tra cui per esempio la realizzazione della via Berlinguer e del primo stralcio dell'area verde della Casa della Cultura, il miglioramento sismico della palestra Loschi e l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola media Sassi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, ecc...;

Ravvisata pertanto la necessità di affidare l'incarico di CTP ad un professionista esterno alla struttura organizzativa dell'ente;

Richiamato l'art. 46 co. 1 del D.L. 25/6/2008 n° 112, convertito in L. 6/8/2008 n° 133 che recita: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";

Richiamato il vigente "Regolamento comunale per il conferimento di incarichi e collaborazioni ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo", approvato dalla G.C. con atto n° 22 del 06/03/2008 e modificato con Del. G.C. n° 27 del 10/03/2011, esecutivo a termini di legge, che in particolare prevede quanto segue:

– all'art. 1, definisce i tipi di incarichi professionali che si possono affidare e al comma 2 lettera e) individua tra gli "incarichi operativi" quelli comportanti la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;

– all'art. 8 comma 1 prevede la possibilità per l'Amministrazione di affidare incarichi ad esperti individuati direttamente, senza procedere all'esperimento delle procedure selettive previste dal Regolamento medesimo, qualora ricorrano una o più condizioni individuate al medesimo art. 8, tra le quali si richiamano in particolare quelle previste alla lettera a) vale a dire: necessità di far

fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili non imputabili all'amministrazione, valutate con adeguata e specifica motivazione, richiedenti prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all'interno dell'Amministrazione, e alla lettera i) vale a dire: in tutti i casi nei quali la mancata realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico potrebbe comportare pregiudizio per l'Amministrazione comprovabile con adeguata e specifica motivazione;

– all'art. 9 c. 3 stabilisce che l'atto contrattuale può essere stipulato anche in forma semplificata;

– all'art. 10 prevede che gli incarichi siano pubblicati sul sito web del Comune dal conferimento fino al termine ed alla liquidazione del compenso;

Ritenuto di procedere al presente affidamento ai sensi normativa e delle disposizioni regolamentari sopra indicate;

Dato atto che si è provveduto a contattare per tale incarico l'Ing. Paola Rossi in quanto, visto il numero sostanzioso di quesiti a cui dovrà rispondere il CTU nominato dal Tribunale e di conseguenza il CTP, oltre ad essere dotata della necessaria professionalità e capacità tecnica, competenza ed esperienza specifica, risulta la più qualificata a svolgere la prestazione essendo progettista e direttore dei "Lavori di ampliamento del cimitero di Soliera e delle relative opere di urbanizzazione" e che ha pertanto esatta conoscenza del progetto e dell'iter che ne è seguito;

Acquisita la disponibilità dell'Ing. Paola Rossi ed il suo onorario preventivato inizialmente in Euro 3.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge, successivamente rinegoziato in complessivi Euro 3.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA di legge e assunto agli atti con prot. n° 2798 del 26/02/2014;

Ritenuto pertanto, per una più puntuale e completa difesa delle posizioni dell'Ente, incaricare quale consulente tecnico di parte (CTP) nel ricorso avanti al Tribunale civile di Modena per accertamento tecnico preventivo in oggetto, l'Ing. Paola Rossi, avente studio professionale in Modena per il compenso proposto ritenuto congruo ed in linea con i prezzi di mercato;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il Bilancio di Previsione ed il PEG approvati per l'esercizio finanziario 2013;

Considerato che non sono stati al momento approvati il Bilancio ed il PEG per l'esercizio 2014 e pertanto, in relazione a quanto previsto dall'art. 163 co. 3 del D.Lgs. 267/2000, vige l'esercizio provvisorio di cui al co. 1 dell'art. 163 medesimo, che consente di effettuare unicamente spese, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2013, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;

Dato atto che la suddetta spesa è esclusa dai limiti sopra riportati in quanto non suscettibile di

frazionamento in dodicesimi;

Preso atto che la copertura finanziaria del suddetto incarico è reperibile nelle risorse disponibili al Cap. 1816/1 del Bilancio di Previsione 2014 in corso di formazione;

Visto l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co. 9 D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente "Regolamento comunale per il conferimento di incarichi e collaborazioni ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo", approvato dalla G.C. con atto n° 22 del 06/03/2008 e modificato con Del. G.C. n° 27 del 10/03/2011;

Vista la legge n° 136/2010 e s.m., ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Considerato che:

- come disposto dall'art. 151 co. 4 del D.lgs.18/08/2000 n°267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

ATTESTA

ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale sopra citato, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente ad espletare la suddetta prestazione per le ragioni sopra esposte

D E T E R M I N A

di affidare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l'incarico di consulente tecnico di parte (CTP) che segua nell'interesse dell'Amministrazione le operazioni peritali nell'accertamento tecnico preventivo (ATP) disposto dal Presidente del Tribunale di Modena nell'udienza del 19/02/2014 relativa al ricorso R.G. n° 10630/13 del 12/12/2013 di cui all'oggetto, all'Ing. Paola Rossi, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena al n° 1650, C.F. n° RSSPLA69H70B819S e P.IVA n° 02674610361, avente studio professionale in via Cavalieri n° 7, 41 Modena (MO), per l'importo complessivo di Euro 3.000,00 oltre Euro 120,00 per oneri previdenziali ed Euro 686,40 per IVA di legge e così per un totale di Euro 3.806,40 giusto preventivo acquisito al prot. n° 2798 del 26/02/2014 presentato dallo stesso CTP, salvo più esatta quantificazione delle competenze in rapporto al prosieguo della vertenza;

di stabilire, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue:

- a) il fine che l'Amministrazione Comunale intende conseguire è la puntuale e completa difesa

delle posizioni dell'Ente nel ricorso al Tribunale civile di Modena R.G. n° 10630/13 del 12/12/2013 presentato dall'impresa Baschieri Costruzioni S.r.l. per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. con riferimento al contratto d'appalto relativo ai "Lavori di ampliamento del cimitero di Soliera e delle relative opere di urbanizzazione";

b) l'oggetto del contratto è l'incarico di consulente tecnico di parte (CTP) per le operazioni peritali e le operazioni connesse e conseguenti relative al suddetto accertamento tecnico preventivo (ATP), che avranno inizio il giorno 28/03/2014 in loco, come comunicato dal CTU in esito all'udienza tenutasi presso il Tribunale di Modena in data 19/02/2014;

c) la forma del contratto è quella del presente atto, firmato per accettazione;

d) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettere a) ed i) del vigente "Regolamento comunale per il conferimento di incarichi e collaborazioni ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo", approvato dalla G.C. con atto n° 22 del 06/03/2008 e modificato con Del. G.C. n° 27 del 10/03/2011;

e) il termine della prestazione sarà legato alle tempistiche di svolgimento della vertenza così come la liquidazione del compenso che avverrà dietro presentazione di specifica fattura una volta riscontrata la regolarità;

f) l'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

g) per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.806,40 con imputazione al Cap. 1816/1 "Spese per incarichi professionali e legali - settore patrimonio" del Bilancio di Previsione 2014, in corso di formazione;

di dare atto:

- che il codice **CIG** da attribuire al presente contratto è il seguente: **ZD90E29D04**;
- che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per Euro 3.806,40 nell'esercizio 2014;
- che è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

di far firmare all'incaricato copia del presente atto, che ha valore contrattuale, per accettazione;

di liquidare le competenze sulla base della fattura regolarmente vistata dall'ufficio competente, ai sensi dell'art. 42 del vigente Regolamento di contabilità;

di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 10 del regolamento comunale richiamato in premessa, nonché agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta

adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Lavori\EDIFICI\CIMITERI\SOLIERA\AMPLIAMENTO 2013\RICORSO BASCHIERI\Del GC nomina CTP.doc

L'Istruttore
Barbara Re

06/03/2014

FIRMATO: La Responsabile del Settore
(Arch. Elisa Tommasini)

Allegati:

File allegati: